SENEN. FUMI O SIA RISPOSTA DEL DOTTORE PIETRO GIACOMO BELLI AL PARERE LEGALE...

Pietro Giacomo Belli

SENEN. FUMI

O SIA RISPOSTA

DEL DOTTORE

PIETRO GIACOMO BELLI

AL PARERE LEGALE

DEL SIG. AVVOCATO

PIETRO BURRONI

PUBBLICO PROFESSORE DI ORDINARIA CIVILE

NELLA UNIVERSITA' DI SIENA.

Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur.
Cajus in Leg. 55. ff. de Reg. Jur.

IN SIENA MDCCLXV.

NELLA STAMPERÌA DI LUIGI, E BENEDETTO BINDI

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Giacchè la nota controversia delle fornaci da vasa è indirizzata adesso nel competente Tribunale di Giustizia, e colle stampe fu pubblicato il parere legale del dottissimo Sig. Avvocato Burroni, noi pienamente informati di tutto ciò, che fino ad ora si è preteso in contrario, ci crediamo in obbligo di esporre al pubblico le nostre ragioni colla presente risposta, e ci lusinghiamo, che siccome una nostra compendiaria informazione bastò, perchè l' Augustissimo Sovrano si degnasse di rescrivere la supplica (*a*) degli Avversarj *agli ordini di buona giustizia*, così questa più distesa risposta, e più diretta debba ottenere dagli ottimi sapientissimi Giudici una favorevole sentenza.

(a) Sembra opportuno di quì riportare la supplica degli Avversarj, che fu concepita in questi termini „
„ Gl' infrascritti servi, e sudditi umilissimi „ della S. C. M. V. con tutto il più pro„ fondo ossequio le rappresentano, come es„ sendo bruciata una fornace da vasa po„ sta fuori delle antiche mura di questa „ città di Siena, e rifabbricandosi solleci„ tamente un' altra con grave pregiudizio „ di alcune Comunità claustrali, Conventi „ Religiosi, ed altri Particolari tutti adia„ centi ed essa in un luogo, che oltre a „ restar dentro delle nuove estese mura del„ la città suddetta, vien supposto ancora, „ che fosse dall' istesso sito fatta dimettere „ altra volta per ordine della Serenissima „ Violante allora Governatrice di Siena „ Supplicano la S. C. M. V. di ordinare, „ che siano cavate fuori delle mura della „ città le suddette fornaci, conforme suol „ praticarsi in tutte le altre città; che „ della grazia ec.

Prima però di entrare in materia si vuole avvertire, che grazie al Cielo sono scemati per metà gli Avversarj, e che nel Tribunale di Giustizia ci si sminuisce in gran parte la briga; Perciocchè tre soli de' Ricorrenti sono comparsi in giudizio, e questi non più la eliminazione di tutte le fornaci dalla Città, ma solo domandano proibirsi a Carlo Ceccarelli, che non faccia fuoco in quella posta presso il Convento de' Servi di Maria.

Ciò premesso, si suppone, che gli Avversarj non controverteranno in fatto la fornace predetta, e l' orto, nel cui centro è situata, appartenere liberamente allo stesso Ceccarelli, e quando pure di questa verità non andassero persuasi, basterebbe a convincerli esibir loro lo Istrumento di compra fattane sotto il dì 26. Novembre 1764. per gli atti del Sig. Cancelliere Angelo Salvi.

Da questo fatto, che non ammette dubbio in contrario, ne nasce come per indispensabile conseguenza a favore del medesimo Ceccarelli il dritto di servirsi della propria fornace senza il minimo riguardo, dritto, che è appoggiato a due principj incontrastabili di ragione.

Il primo, che ciascuno è padrone delle cose proprie, e in conseguenza del suo dominio ha la facoltà di disporne impunemente come più gli piace: (a) Il secondo, che non si può impedire ad alcuno artiere l' esercizio dell' arte sua (b).

E sebbene in alcuni casi questa libertà, e indipendenza venga dalle leggi circoscritta dentro certi limiti, tuttavia esaminate le circostanze del fatto, la disposizione delle leggi, e le teorie dei Dottori è facile a dimostrare, che milita a favor nostro la detta regola, ed è totalmente inapplicabile la limitazione.

Non

(a) *Leg. altius, ibiq. Gloss. Cod. de Servit. & Aq leg. si in ædibus Cod. eod. leg. fin. ibiq. Gloss. ff. de Servit. leg. fin. §. fin ff. quod vi, aut clam. Gloss. in leg. per Provincias vers. sui dominii Cod. de ædific. priv. Scapp. de jur. non script. lib. 2. cap. 34. n. 2. Viv. decis. 306. n. 1. lib. 2. Surd. cons. 127. n. 18. lib. 1. Rot. coram Buratt. dec. 631. n. 4. Rot. Senen. coram Gualand. in Senen. Præcepti 17. Octob. 1680. §. Et il nostro.*

(b) *Ad text. in leg. quaro ff. de Jurepatron. & in leg. fin. ff. de obseq. a Libert. patron. præst. de Amic. cons. 104. n. 2. Viv. d. decis. 306. n. 9. Sperell. decis. 55. n. 13. Rot. Senen. in d. dec. coram Gualand. §. Onde supposto.*

Non ſi vuol qui quiſtionare, ſe il non far danno ai vicini ſia veramente *uno*, *ed il primario dovere*, *che le leggi di natura*, *preſcrivono*, poichè ſarebbe neceſſario di eſaminare ſe nello ſtato di natura, ove tutto era perfettamente comune, doveſſe preſcriverſi agli uomini una legge, che ſuppone per baſe la diſtinzione dei dominj, e lo ſtato di ſocietà.

O ſia dunque preſcritto dal gius di natura, o più toſto del gius poſitivo, che un vicino non rechi danno all' altro, egli è però certo, che non è queſto un dovere così ſacroſanto, come ſi pretende *ex adverſo*, e frequenti ſono gli eſempj, in cui ſenza riguardo a queſto dovere permettono le leggi di far nel noſtro ciò, che ci piace.

In fatti è lecito a ciaſcuno di fabbricare nel proprio ſuolo un nuovo edifizio, o d' innalzare fino alle ſtelle la propria caſa benchè ne ſoffra danno il vicino, (*a*) ſiccome lecito è parimente di zappare nel proprio campo, e zappando divertire le acque anche talora in pregiudizio del vicino medeſimo (*b*). E la ragione in queſti, e in altri ſimili caſi è evidente, perchè chi ſi ſerve di un proprio dritto non fa ingiuria ad alcuno, (*c*) nè è obbligato a preſtare la cauzione *de damno infecto*, (*d*) la quale ancorchè foſſe ſtipulata ſarebbe del tutto inefficace (*e*).

Per accoſtarci più d' appreſſo alla noſtra quiſtione, e vedere

 ſe

(a) *Leg. ſi inedibus l. altius Cod. de Servit. & Aq. leg. cum eo ff. de ſervit. urb. præd. Dec. in leg. nullus videtur ff. de Reg. jur. ibiq. Cagnol. Corn. conſ. 282. colum. 1. lib. 4. Bero. conſ. 134. n. 26. & conſ. 135. n. 4. lib. 3. Caphal. conſ. 130. n. 2. Surd. conſ. 127. n. 18. lib. 1. Vivius d. deciſ. 306. n. 4. lib. 2.* Urceol. *Conſult. foren. cap. 75. n. 9. Rot. in Roman. Tramontana 7. Junii 1623. coram Pirovan. & coram Buratt. deciſ. 38. n. 1. & deciſ 631. n 4. Rot. Senenſ. in d. deciſ. coram Gualand. §. ne vi è coſa, & coram Sergrif. in Senen. Ædificii extollendi 19. Novemb. 1681. §. 1.*

(b) *Leg. fluminum §. item videamus ff. de dam. infect. leg. Proculus ff. eod. leg. ſi in meo ff. de Aq. & aq. pluv. arcen.* ibi -- Si in meo „ aqua erumpat, quae ex tuo fundo venas ha„ beat, ſi eas venas incideris, & ob id deſie„ rit ad me aqua pervenire, tu non videris vim „ feciſſe, ſi nulla ſervitus mihi eo nomine de„ bita fuerit, nec interdicto quod vi, aut „ clam teneris. --

(c) *Leg. ſi donatarius §. ſi quis indebitam ff. de condit. ob cauſ. leg. injuriarum §. 1. ff. de injur. leg. 3. §. is tamen ff. de lib. homin. exhib. leg. nullus videtur ff. de Reg. jur. Rot. Senen. in d. deciſ. coram Gualand. §. Ne vi è coſa, & in d. deciſ. coram Sergrif. §. 1. verſ. altera, quae eſt rationis ratio.*

(d) *Leg. fluminum §. item videamus ff. de damn. infect. ibiq. Bart. & Paul. de Caſtr.*

(e) *D. Leg. Proculus ff. de damn. infecto* ibi -- Pro„ culus ait, cum quis jure quid in ſuo faceret, „ quamvis promiſiſſet damni infecti vicino, non „ tamen eum teneri ea ſtipulati one. --

ſe il danno, che ſi ſuppone arrecarſi ai vicini dalla controverſa fornace, dia ai medeſimi un dritto d' impedirne l' uſo al Proprietario, conviene eſaminare I. ſe la detta fornace ſia fabbricata di nuovo; II. ſe ſia fabbricata per emulazione; III. ſe ſia fabbricata in maniera, che di ſua natura debba traſmettere il fumo nelle abitazioni circoſtanti: giacchè queſti appunto ſarebbono i caſi, ne' quali i Dottori accordano ai vicini dannificati il dritto d' impedire al dannificante l' uſo libero del proprio fondo.

Che la noſtra fornace ſia fabbricata di nuovo, lo hanno francamente aſſerito gli Avverſarj nella loro ſupplica (*a*) per dar forſe alla medeſima qualche ombra di ragionevolezza, e lo ha ſuppoſto il Sig. Avvocato ſulla parola de' ſuoi Clienti. Con perdono però dell' uno e degli altri, queſta fornace, come ognun sà, fu fabbricata nel paſſato ſecolo dal q. Sig. Pietro Pavolo Minutelli padrone dell' orto, e della caſa anneſſa, e dagli Eredi di queſto fu poi venduta nel 1720. allo Spedale di S. Maria della Scala, che l' appigionò a diverſi vaſaj, e per ultimo nel 1729. a un tal Bartolomeo Bartaloni (*b*).

Se

[a] Hanno ancora ſuppoſto un divieto della Sereniſſima Principeſſa Violante, che non vi è ſtato giammai, ed hanno non ſenza miſtero traviſato un punto di Storia Patria. Orlando Malevolti *Iſt. di Sien. part.* 1. *pag.* 23. afferma, che la noſtra Città fù per la ſeſta volta accreſciuta nell' anno di Criſto 935., e in queſto accreſcimento reſtò compreſo non ſolo il vecchio Caſtel Montone, ma ancora tutti quei borghi, che erano tra le antichiſſime mura di S. Maurizio, e la porta modernamente disfatta preſſo la Commenda di S. Leonardo. L' ultimo recinto delle mura, che è quello ſteſſo, che abbiamo di preſente, fu fatto nell' anno 1255., come dice lo ſteſſo Malevolti *part.* 1. *lib.* 5. *pag.* 67, o nel 1326. come vogliono altri, che ciò deducono dalla pietra eſiſtente alla Porta Romana, ove è ſcritto PORTA NOVA S. MARTINI 1326., e da altra conſimile pietra alla Porta Tufi, ove leggeſi PORTA TUFEORUM 1326. Tanto la fornace del Ponte, quanto la noſtra ſono ſituate nello ſpazio tra le mura antichiſſime di S. Maurizio, e la predetta porta modernamente disfatta, ſe non che la fornace del ponte è più nel cuore dell' abitato, e più vicina della noſtra al centro della Città. Se dunque l' una, e l' altra fornace ſono in quella porzione di Città, che fu riunita nel ſeſto accreſcimento, perchè dire, che la fornace del ponte era fuori delle antiche mura, e la noſtra dentro le nuove mura più eſteſe? Forſe otto ſecoli già compiti non baſtano a cancellare le idee di vecchio, e nuovo recinto, e non danno alle aggiunte del 935. un domicilio ſufficiente, perchè poſſa con ragione affermarſi, che anch' eſſe ſono in Città?

(b) L' iſtrumento dello acquiſto fattone dallo Spedale è del 7. Novembre 1720. per gl' atti del Sig. Dott. Clemente Oſtilio Vannini, e al libro del Ceſareo Spedale di S. Maria della Scala intitolato Pigioni XI. P. a c. 271. è regiſtrata la locagione della fornace fatta a Bartolomeo Bartaloni ſotto il dì 15. Luglio 1729., che durò fino al primo Nov. 1732. come in detto lib. a c. 306.

Se dunque il Ceccarelli non ha fabbricato di nuovo la nostra fornace, ma divenutone padrone l' ha risarcita in qualche parte, e vuole adesso servirsene all' uso già destinato, facendo in essa quel fuoco, che suol farsi comunemente in tali fabbriche, non possono certamente i vicini impedirglielo, benchè qualche danno risentissero dal fumo della fornace. *(a)*

Nè punto nuoce al Ceccarelli, che dal 1732. in quà niuno abbia posto fuoco nella nostra fornace; poichè dal non uso non ne nasce, che il padrone di questo fondo abbia perduta la sua naturale libertà per una specie di prescrizione, la quale allora solo avrebbe luogo, quando si potesse *ex adverso* dimostrare, che il non uso venne in conseguenza di una proibizione fattagli dai vicini (*b*).

Che poi il Ceccarelli abbia comprata la detta fornace, e voglia adesso servirsene per emulazione, vale a dire con animo deliberato di nuocere ai vicini, non solo non potrà mai provarsi dagli Avversarj, come per altro tutto ai medesimi incombe il peso di farlo, (*c*) ma con evidenza si dimostra il contrario se si riflette all' utile sommo, (*d*) che ne ritrae il Ceccarelli, il quale dopo la rovina della fornace del Ponte

(a) *Castren. in leg. sicuti §. Aristo ff. si servit. vindic. & in leg. fluminum §. item videamus n. 5. ff. de damn. infect. Capoll. de Servit. Urban. Præd. cap. 31. num. 3. vers. circa hoc & cap. 51. n. 4. & cap. 53. n. 1. vers. aut non facit animo injuriandi Sperell. decis. 55. n. 56. Rot. part. 18. Recent. decis. 820. n. 10.* ibi -- Secus vero quan-
„ do utitur modo consueto, & pro usu so-
„ lito, quia tunc quamvis in alienum aliquid
„ immittatur, aut in usus consequentiam vi-
„ cinus aliquod incommodum sentiat, non at-
„ tenditur, sed solum utilitas utentis spectatur.

(b) *Leg. Hæc autem jura ibiq. DD. ff. de Servit. Urb. præd. Alex. cons. 174. n. 5. lib. 2. Gaill. observ. 69. n. 14. & seqq. lib. 2. Spereil. decis. 55. n. 15. & 16. Anton. Capyc. decis. 209. n. 26. Afflict. dec. 388. n. 2. Rot. coram Buratt. decis. 38. n. 4. d. Rot. Senen. in d. decis. coram Segrif. d. §. 1. vers. etiamsi.*

(c) *Cagnol. in leg. nullus videtur ff. de Reg. Jur. Gaill. d. observ. 69. n. 31. Joann. de Amic. cons. 104. n. 3. Franc. decis. 625. n. 3. Rot. in Roman. Tramontana 7. Juni 1623. coram Pirovan.*

(d) *Gaill. d. obser. 69. n. 28.* Castren. *in leg. altius Cod. de Servit. & Aq. Bero. cons. 135. n. 7. vol. 3. Jas. in leg. ex hoc jure n. 11. ff. de just. & jur. Alex. d. cons. 174. n. 5. lib. 2. Gratian. discept. foren. cap. 745. n. 37. Ferentill. ad Buratt. dec. 631. n. 27.* ibi -- Nam licet utilitas esset
„ modica respectu damni vicini, tamen si
„ esset considerabilis respectu ædificare vo-
„ lentis, emulationi locus non esset *Rot. Senen. in d. decis. coram Sergrif. §. 1. vers. dummodo tamen, & in d. decis. coram Gualand. §. Poichè ivi* -- il qual fatto ad emu-
„ lazione mai non si presume, e molto me-
„ no nel caso nostro, nel quale è chiara la
„ commodità, che ne riceve il Sozzi di te-
„ ner le scope nel luogo accennato per uso,
„ e servizio della sua bottega. --

te non aveva altro luogo più commodo, ove col minor suo dispendio esercitar potesse l' arte di vasaio unico sostentamento della propria famiglia.

Finalmente che la nostra fornace o per le circostanze del sito, o per la sua costruzione naturalmente trasmetta il fumo nelle abitazioni vicine, è questo un estremo, che per provarlo vi bisognano i fatti, vale a dire l' accertata esperienza, e non bastano i raziocinj puramente speculativi, che applicati al caso son quasi sempre fallaci.

Aggiungi, che neppur basterebbe la esperienza delle altre fornaci, seppur vi fosse, perchè dalle circostanze del luogo, dalla maggiore, o minor ventilazione, dall' essere una fabbrica o sopra terra, o sotterranea si variano talmente le combinazioni, che cessando l' analogia, non si può da una fornace inferire all' altra senza incorrere in manifesti paralogismi.

Nel contrario Parere legale del Sig. Avvocato Burroni dov' è una prova di fatto? Dov' è la sperienza, che dimostri il fumo della nostra fornace estendersi fino alle abitazioni vicine, e penetrare nelle stanze poste tanto sotto il livello, non diremo già dell' apertura o bocca del cammino, ma del suolo medesimo dell' orto, ove è innalzato il cammino fino all' altezza di quattordici braccia?

Certamente se da capo a fondo si rilegge tutto ciò, che è stato scritto in contrario, si rileva con evidenza, che gli Avversarj hanno supposta la penetrazione di questo fumo nelle respettive loro fabbriche senza provarla, e fatta poi questa ipotesi hanno preteso di rispondere alle obbiezioni, che il sito medesimo della fornace somministra contro la supposta penetrazione.

Or se questo sia provare l' intento degli Avversarj, ce ne riportiamo al più fino criterio de' sapientissimi Giudici. Diremo solo, che tutti i discorsi fatti *ex adverso* neppure sciolgono l' obbietto della eminenza della nostra fornace, e della di lei distanza dalle case all' intorno.

Sca-

E' certo in fatto, che tutte le ſtanze di queſta fabbrica ſono ſcavate nel ſotterraneo di un orto molto amplo, cinto all' intorno di muro, e ſeparato poi per ogni parte dalle altre fabbriche per mezzo di quattro ſtrade aſſai larghe. E' certo inoltre, che ancora la fornace è ſcavata nel tufo ſotterraneo, e che ſopra il piano dell' orto ſorge ſoltanto il cammino quadrilatero fino all' altezza di quattordici braccia. Finalmente è certo, che, eccettuata la Chieſa de' Servi di Maria poſta lateralmente tra mezzogiorno, e ponente, tutte le altre fabbriche ſono inferiori non ſolo all' apertura, o bocca del cammino, ma quel che più è rimarcabile, anche al ſuolo medeſimo dell' orto

Quella tendenza adunque, che regolarmente ha il fumo di ſollevarſi, e preſto diſſiparſi per l' atmosfera, la diſtanza conſiderabile, che paſſa tra il cammino della noſtra fornace, e le fabbriche circoſtanti, l' eſſer ella in un luogo eminente, ov' è libera da tutte le parti l' azione dei venti, finalmente l' eſſere non ſolo le fineſtre, ma i tetti ancora delle circoſtanti abitazioni (eccettuato il fianco deſtro della predetta Chieſa de' Servi [a]) molto ſotto al livello dell' orto, e della apertura del cammino, ſono tutte circoſtanze, le quali moſtrano con una certezza più che morale, il fumo della noſtra fornace non poter penetrare nelle predette abitazioni, ma doverſi liberamente diſperdere per l' atmosfera.

Per riſpondere a ragioni così evidenti il Sig. Avvocato accorda, che *l' orto è di qualche eſtenzione*, ma non tale da poter rice-

(a) Queſto fianco deſtro della Chieſa de' Servi è difeſo baſtantemente dal fumo, non ſolo per la diſtanza, che paſſa tra eſſo fianco, e il cammino, ma perchè è munito delle vetrate alte, e fiſſe di tutti i tempi, che in ogni caſo non permetterebbero al fumo di penetrare nella Chieſa. Molto più difeſa è la Compagnia della SS. Trinità, sì perchè è ſituata ſotto il livello, ed è munita anch' eſſa delle ſue vetrate ſtabili, sì molto più perchè tra la facciata anteriore, che ſola riguarda il cammino, e il cammino medeſimo vi reſta di mezzo l' abitazione del Ceccarelli più alta, onde non può con ragionevolezza temerſi, che il fumo guaſti le pregevoli ſue pitture, come non gli ha fatto mai alcun danno ne' molti anni decorſi dal dì, che il celebre Sig. Cav. Giuſeppe Naſini le terminò, fino al 1731., e come niun danno ha mai recato il fumo alle più antiche pitture della Chieſa di S. Lucia, benchè queſta ſia quaſi ſempre aperta, ed abbia dalla parte anteriore una fornace più baſſa in diſtanza di quattordici braccia al più.

cevere tutto il fumo della fornace, e quindi ne inferiſce, che *ſe il fumo può avere l' attività, e forza di dilatarſi oltre i confini dell' orto*, deve inondare le fabbriche circonvicine, *che fanno corona all' orto, e lo racchiudono in mezzo*.

Ma chi non vede, che ſuppoſto ancora l' orto incapace di ricevere tutto il fumo della fornace, e ſuppoſto, che il fumo poſſa dilatarſi oltre i confini dell' orto, del che per altro non ſi da neppure un ombra di prova, chi non vede, diſſi, che la conſeguenza del Sig. Avvocato diſcenderebbe da quei due ſuppoſti, quando le fabbriche circonvicine o faceſſero una troppo anguſta corona al cammino, o lo circondaſſero in modo, che le medeſime reſtaſſero o al di ſopra, o almeno al livello dello ſteſſo cammino? Siccome però le predette fabbriche ſono ſituate tanto ſotto al livello, egli è evidente, che il fumo in vece d' inondare le fabbriche ſottopoſte ò s' innalzerà ſempre più ſe l' aria è tranquilla, o ſe ſpira vento ſarà traſportato liberamente per l' atmosfera molto al di ſopra de' tetti circonvicini.

Soggiùgne il medeſimo Sig. Avvocato, che il fumo delle fornaci è *denſo*, *e ripieno* di materie eterogenee, ed è *ſpinto dalla ſua gravità a ricadere ſopra i corpi, che incontra*. E perchè l' orto è ſituato in un luogo eminente, *il fumo, che non ſi ſolleva molto in alto ſopra il cammino, ſi trova a livello o dei tetti, o delle fineſtre delle fabbriche vicine, ed è a portata di penetrarle*; lo che, ſecondo Lui, non accaderebbe ſe l' orto reſtaſſe in luogo molto baſſo, perchè allora il fumo percuoterebbe *l' eſtremità inferiori degli edifizi*, e niente pregiudicherebbe ai vicini.

Siaci però permeſſo in primo luogo oſſervare, che ſe il fumo della noſtra fornace anche in ſenſo del Sig. Avverſario ſi ſolleva alcun poco ſopra il cammino, non può trovarſi a livello o dei tetti, o delle fineſtre delle vicine fabbriche, che, come ſi diſſe, ſono tanto inferiori non ſolo al cammino, ma ancora al ſuolo dell' orto, onde il fumo, che reſterà ſempre al di ſopra, non potrà penetrarle.

In

In ſecondo luogo o la gravità ſpecifica del fumo è maggiore della gravità dell' aria, o è minore, o è eguale. Se è maggiore, il fumo non potrà uſcire dalla ſtanza della fornace, o ſeppure ſi ſublimerà per il cammino, uſcito appena dall' apertura, e abbandonato dalla forza eſpulſiva del fuoco, ſubito che incontra l' eſterna atmosfera meno grave, dovrà per una linea retta precipitare alla ſuperficie della terra, come per legge di gravità precipita in linea retta al fondo del vaſo un corpo immerſo in un fluido meno grave. Sicchè eſſendo il cammino ſituato nel centro di un orto di molta eſtenzione, e ſuſcettibile di una quantità di materia infinitamente maggiore, il fumo dovrà neceſſariamente ricadere nell' orto ſenza alcun danno dei vicini.

Se poi ſi ſupponga l' atmosfera più grave, allora per le note leggi idroſtatiche il fumo per una linea retta s' innalzerà tanto finchè trovi da ſtare in equilibrio, ed attenuato ſempre più, e ſubdiviſo perderà preſto quella ſua prima configurazione, che lo rende ſenſibile all' occhio, e così laſcerà i vicini eſenti da qualunque danno.

Se per ultimo la gravità ſpecifica del fumo ſi voglia ſupporre eguale a quella dell' aria, in queſto caſo, che è ben difficile a ſuccedere, ſi farà per le leggi idroſtatiche un equilibrio tra l' aria, e il fumo, onde queſto nè ſalirà, nè diſcenderà, ma ſoſpeſo ſtaraſſi a guiſa di nuvola ſinattantoche diſſipato non venga da qualche vento, ovvero ſinattantoche prevalendo nell' uno, o nell' altra la gravità, in virtù di queſta il fumo per una linea, o colonna ſempre verticale (ſe ſi preſcinda dai venti) prenda quel poſto, che richiede il ſuo peſo reſpettivo, e ſalendo ſempre più in alto per l' atmosfera, o reſpettivamente precipitando alla terra, laſci i vicini fuori di pericolo.

Finalmente nel contrario Parere ſi dice, che *pochi ſono i giorni, anzi l' ore, in cui l' aria ſia tranquilla, mentre ſpecialmente in Siena ſoffiano venti impetuoſi, e frequenti*, onde il fumo *dalla*

gravità impedito a sollevarsi molto in alto, seguendo la direzione de' venti inhonderà *or l' uno, or l' altro de' vicini edifizj*.

Non si controverte la frequenza dei venti in questa città, anzi si accorda, che un certo moto, che da varie diverse direzioni proviene, e anche quel medesimo moto intestino, che sempre agita l'atmosfera, rade volte permettono al fumo di sollevarsi sopra il cammino per una colonna veticale. Egli è però dimostrato dalle note Leggi de' moti composti, che se un corpo è spinto da due diverse potenze a direzioni diverse, allora il corpo non segue nè l' una, nè l' altra direzione, ma conservando per la forza d' inerzia il moto impressogli da ambedue le potenze prende una strada di mezzo, che è la diagonale del quadrato se le potenze sono eguali, e le direzioni ad angolo retto, o in altre ipotesi la diagonale di un parallelogrammo. (*a*) Quindi ne segue, che il fumo per le leggi idrostatiche, e per la forza del fuoco sospinto in alto per una linea verticale, e dalla forza del vento sospinto o per la linea quasi orizzontale dell'apertura del cammino, o per la orizzontale medesima, non potrà realmente tenere questa via orizzontale, o quasi orizzontale, ma dovrà necessariamente prendere una strada obliqua più, o meno vicina alla verticale secondo la diversa composizione delle forze impellenti: E questo basta, perchè il fumo non incontri anche in questa ipotesi le fabbriche circonvicine situate tanto sotto il livello, o sia la la linea orizzontale della apertura.

Ma supponghiamo per un momento, che sia provato colla esperienza, il fumo della nostra fornace penetrare nelle abitazioni vicine, e che siano state ex adverso sciolte concludentemente le obbiezioni somministrateci dalle circostanze del luogo contro la supposta penetrazione: nulladimeno in questa ipotesi ancora si crede con sicurezza, che non potrebbe dai vicini impedirsi al Ceccarelli l' uso libero della fornace.

Imperciochè i Dottori, che interpetrano la Legge *Sicuti* S. *Aristo*

(a) *Mad. du Chastellet Instit. Physiq. Cap. XIII. de Mouvemant composé.*

sto §. *Si servitus vindicetur*, e parlano in conseguenza del fumo o dei cammini, o dei forni, o delle fornaci, sempre suppongono il caso, che il padrone del solaio inferiore fabbricando nel suo un forno, una fornace, o anco un usuale cammino, voglia trasmettere nel piano superiore del vicino il fumo o per le finestre, o per qualche altra apertura, (*a*) che vale a dire, suppongono sempre il caso, in cui il fumo per la naturale sua tendenza di sollevarsi per l' atmosfera specificamente più grave, e per la costruzione del cammino, del forno, della fornace sia dal padrone del solaio inferiore diretto, e trasmesso nel solaio superiore.

Fatta questa ipotesi, che è la vera, e la sola fattispecie del predetto §. *Aristo*, cercano se il padrone del solaio superiore possa impedire al vicino di trasmettere il fumo per le finestre; ò per qualche apertura nel medesimo solaio superiore; e per decidere una tal questione distinguono: o il padrone del fondo inferiore vuol trasmettere il fumo nel superiore per una specie di servitù, e allora concludono, che non può farlo se non dimostra aver legittimamente acquistata la servitù *fumi immittendi*; o vuol trasmettere il fumo, servendosi del proprio dritto, cioè di quella naturale libertà, che ha di far nel suo ciò, che gli piace, e allora nuovamente distinguono: o lo fa con animo di nuocere al vicino, e non gli è lecito; o lo fa senza alcuna intenzione di nuocere altrui, ma per suo proprio interesse, e in questo caso può farlo impunemente, purchè nel cammino, nel forno, e nella fornace accenda il fuoco solito, e proporzionato al respettivo bisogno. (*b*)

 Da

(a) *Gloss. in d. §. Aristo* ibi -- Neque dominus inferioris domus fumum in superiorem, neque dominus superioris aquam in inferiorem jure servitutis transmittere potest -- *Bart. & Castr. caeteriq. communiter ibid. Capoll. de Servit. urban. praed. cap.* 53. *n.* 1. ibi -- Habens aedificia inferiora ignem facit, & per foramen, vel per fenestras fumum in superiora edificia mittit.

(b) *Bartol. in d. leg. sicuti §. Aristo ff. si Serv. vindic. Paul. de Castr. ibid. & in leg. fluminum §. item videamus ff. de damn. infect. Imol. d. §. item videamus vers. si autem. Capoll. de Servit. urb. praed. d. cap.* 53. *n.* 1. *Joann. de Amic. cons.* 104. *n.* 7. ibi -- Procul dubio ergo videntur jura permittere ignem facere sufficientem ad patremfamilias, & ad artem, quam exercet, & est de mente Veronensis dum vult, quòd si furnarius faciat ignem solitum, licèt offiseiat vicinis non potest prohiberi; ergo

„ vult,

Da questa interpetrazione, che tutti concordemente i Dottori danno alla predetta *Leg. sicuti S. Aristo S. si serv. vindic.*, la quale sola fra tutte le leggi Giustinianee potrebbe opporsi contro di noi nella subbietta materia del fumo, da questa interpetrazione, dissi, chiaro rilevasi, che la detta legge non solo non è applicabile contro il Ceccarelli, ma che più tosto lo favorisce mirabilmente.

E per vero dire non si disputa nel caso nostro se il fondo comprato dal Ceccarelli abbia o nò contro i vicini la servitù attiva *fumi immittendi*; Non si parla di fornace fatta nel solaio inferiore, la quale o per le finestre, o per qualche apertura trasmetta il fumo nel solaio superiore, anzi neppur si parla di fornace fatta nel proprio suolo a danno di chi ha le abitazioni immediatamente congiunte al suolo medesimo; Finalmente non si tratta di fornace, che o per natura del sito, o per la sua costruzione sia diretta a trasmettere il fumo nelle abitazioni vicine.

La nostra fornace, come osservammo, è situata nel sotterraneo di un' orto, nel cui centro sorge il cammino per lo sfogo del fumo, il quale è distante dalle abitazioni vicine quanto è la vasta estenzione dell' orto, e la larghezza delle strade, che lo circondano per ogni parte. Di più l' apertura del cammino è posta sopra il livello delle abitazioni situate all' intorno, e in conseguenza non è diretta a trasmettere il fumo nelle medesime abitazioni, perchè il fumo regolarmente portato a sollevarsi nell' atmosfera resta sempre molto al di sopra. Finalmente il Ceccarelli servendosi del proprio dritto, e di quella naturale libertà, che ha di far uso della propria fornace, vuole in essa accendere quel fuoco, che è solito in simili fabbriche, e vuol trasmetterne il fumo nell' atmosfera sovrapposta.

Adun-

„ vult, quòd quisque potest facere ignem ad
„ artem suam opportunum, & sufficientem;
„ & per supradicta meliùs declaratur iste pun-
„ ctus, quàm aliàs fuerit declaratus, & est
„ pura veritas. Idem etiam tenet Veronensis
„ in *tit. de furno &c.* & hanc partem se-
„ quuntur comuniter DD. cum distinctione præ-
„ dicta, quòd si quis vult facere in domo
„ sua inferiori, & immittere fumum ad par-
„ tem superiorem jure servitutis, & non po-
„ test, nisi sit constituta; aut jure suo, hoc
„ est tanquam utatur re sua, & potest suffi-
„ cientem ad artem suam tantum *d. leg. si-*
„ *cuti §. fin.* nisi fiat ad injuriam, quia tunc
„ non potest, immò teneretur actione inju-
„ riarum. --

Adunque è dimostrato per le autorità allegate al §. *Fatta*, che il Ceccarelli può liberamente servirsi della sua fornace, e che i vicini non hanno dritto d' impedirglielo ancorchè si fosse *ex adversa* provato, che il fumo della detta fornace penetra nelle abitazioni circonvicine, e reca danno agli abitatori.

Al che si aggiunge una ragione convincentissima, perchè se il fumo della nostra fornace in qualche circostanza si portasse nelle abitazioni vicine, non vi si porterebbe naturalmente o per difetto del sito, o per difetto della costruzzione, ma per l' impeto di qualche vento straordinario, cui non può darsi riparo.

Trattandosi adunque in questo caso di un danno cagionato non per vizio del luogo, o dell' opera, ma per una estrinseca cagione straordinaria, non averebbero neppure i vicini a'cun dritto per l' emenda del danno, benchè fosse stipulata la cauzione *de danno infecto* (a).

Quanto si è detto fin quì dimostra con evidenza, che il fumo della nostra fornace o non può recare alcun danno ai vicini perchè non penetra nelle loro Abitazioni, o seppur vi penetra, e può recar qualche incommodo, non per questo dee proibirsi al Ceccarelli, che non si serva della propria fornace. Resta adesso a vedere, se il fumo della medesima anche non penetrando nelle abitazioni possa comunicare all' aria esterna certe qualità venefiche, e corrompa le acque piovane, onde e per l' uno, e per l' altro rechi danno alla umana salute: danno che meriterebbe certamente una tanto maggiore attenzione, quanto la vita, e la salvezza degli Uomini è più preziosa d' ogni genere di supellettili.

In questo articolo il Sig. Avvocato si riporta a certa *Consultazione Fisico-Medica sopra i danni, che reca alla salute degli abitanti vicini il fumo delle fornaci da vasa*, in cui suppone con eviden-

(a) *Leg. fluminum §. hac stipulatio ff. de damn. infecto* ibi — Hæc stipulatio utrum „ id solùm damnum contineat, quod injuria „ fit, an omne damnum, quod extrinsecus „ contingat? Et Labeo quidem scribit, de „ damno dato non posse agi, si quid fortè „ terremotu, aut vi fluminis, aliove casu ac„ciderit. Servius quoque putat, si ex ædi„bus promissoris vento tegulæ dejectæ dam„num vicino dederint, ita eum teneri si ædi„ficii vitio id acciderit, non si violentia „ ventorum, vel qua alia ratione, quae vim „ habeat divinam. Labeo & rationem adiicit, „ quod si hoc non admittatur iniquum est.

evidenza provati questi danni della umana salute. Per altro convien dire, che gl' Avversarj non gli lasciassero esaminare sott' occhio la consultazione predetta, perchè Uomo, qual' egli è, e per dottrina, e per ingegno a niun' altro secondo, non avrebbe certamente dato per dimostrazione una serie sconnessa di cose o appoggiate sul falso, o mancanti di prova.

Lungo, ed inutile sarebbe replicare a parte a parte a cotesta *Consultazione*; sicchè ristringendo il discorso al bisogno, e parlando in primo luogo della supposta infezione dell' aria, brevemente si dice: o questa infezione vuol ripetersi dal solo fumo, che si solleva dai vegetabili abbruciati nella fornace, o più tosto dalle esalazioni del piombo, che unitamente con questo fumo si sollevano nell' atmosfera.

Quanto al primo, che il fumo sollevato per la forza del fuoco dai vegetabili abbia dei principj nocivi capaci d' infettare l' aria, egli è per verità un paradosso, quando sappiamo, che il divino Ippocrate non ebbe difficoltà di prescrivere in bevanda l' uso della fuliggine, cioè del fumo, che si attacca al cammino; (*a*) quando è certo per esperienza, che il fumo è un potente preservativo dalla putredine; (*b*) e quando la scuola medica di miglior conto, (*c*) commenda l' uso più

abbon-

(a) *De Morb. Muller. lib.* 1. *prop. fin.* ibi -- A-
„ liud: cancros fluviatiles quinque, rumicis,
„ ac rutae radicem, & *fuliginem de furno*
„ omnia simul trita, & cum aqua mulsa uni-
„ ta sub dio per noctem exponat, & jeju-
„ na ter bibat. --

(b) *Boerhaav. Elem. Chem. tom.* 2. *Proc.* 32. ibi -- Hinc etiam scimus vegetantia hæc
„ dare aquam, inque illa acidum oleosum
„ salem volatilem, qui sic purus vires habet
„ valde penetrabiles, aperientes, attenuan-
„ tes, *antisepticas*, detergentes. saponaceas,
„ hinc antiscorbuticas, diureticas, diaphore-
„ ticas, sudoriferas -- *Hoffman. Observ. Physico-Chim. lib.* 2. *cap.* 24. *de Carbon. fossil.* ibi -- Cernimus igitur manifestò tantum
„ abesse, ut hæc principia succis nostris vo-
„ latilibus infesta sint, ut potius nimias hu-
„ miditates exsiccando sanguinem, & cor-
„ pus a corruptela, & putredine possint de-
„ fendere.

(c) *Plin. Histor. Natur. libr.* 36. *capit. ult. Lancis. de nox. Palud. effluv. lib.* 1. *part.* 1. *cap.* 3. & *part.* 2. *cap.* 5. *Mead de pest. part.* 2. *cap.* 2. *Hoffman. d. Obser.* 24. *Fromon. Lett. Apolog. del Comm. degl' oli Navig. pag.* 435. & *seq. Targion. Relaz. di alcuni viaggi tom.* 6. *disc. sopra le Maremme pag.* 32. *ivi* -- Questi gran cammini so-
„ no l' unico preservativo, che senza saperlo
„ venga usato dai Maremmani contro l' aria
„ cattiva; poichè il fuoco, e particolarmente
„ nella maniera, che si fa in questi paesi, è
„ il miglior correttivo dell' aria imbevuta di
„ soverchia umidità, e di miasmi pestilen-
„ ziali -- E in termini di fornaci Gio. Battista Doni *de rest. salubr. Agr. Roman.* §. *Quod si quis regulam ivi* -- Sed cum pro-
„ pinquus ager adeo sit pernicialis, ac noxius,
„ ut Vallis Inferni vulgò audiat, quid proxi-
„ mam Leoninæ Urbis partem tollerabilem
„ efficit, nisi fornacum ignis calcem, lateres,
„ aliaque fictilia sine intermissione percoquens?
„ Magnam quippe vim depurgando aeri na-
„ ctus est ignis, quod alio indicio fiet mani-
„ festum --

abbondante del fuoco, e dei suffumigj in certi luoghi di aria o insalubre per natura del sito, o resa tale per accidente come ne' tempi di peste, e di altre epidemìe, ne' quali tempi la storia patria c' insegna, che i rioni vicini alle fornaci da vasa sono stati o affatto esenti, o meno infestati dal pernicioso miasma. (*a*)

Nè giova il dire, che le osservazioni fatte in tempo di peste, o di altra epidemìa non distruggono la cattiva qualità del fumo, perchè essendo in tali tempi *ripiena l' aria di esalazioni più nocive di quelle del fumo*, questo benchè nocivo in se stesso può diminuire l' azione delle esalazioni col dare all' aria un maggior moto.

Imperocchè si risponde, che per rettificare un' aria infetta bisogna o introdurvi materie salubri contrarie alle venefiche, o diminuire quanto si può le medesime materie venefiche preesistenti. Se dunque il fumo avesse per se stesso delle parti nocive, e capaci d' infettare l' aria, sarebbe perniciosissimo nei luoghi di aria infetta l' uso del fuoco, perchè alle materie venefiche disperse per l' aria si accrescerebbono le materie del fumo supposte capaci di infettare l' aria medesima, onde accresciuta così la causa dovrebbe crescere l' effetto. Ma le replicate osservazioni dimostrano il contrario; dunque il fumo dei vegetabili non ha in se le supposte qualità venefiche capaci di render l' aria insalubre.

Eppoi se il fumo dei vegetabili veramente infettasse l' aria sarebbono a quest' ora desolate tutte le città più numerose, essendo innegabile, che la particolare atmosfera di qualunque città riceve giornalmente dai privati cammini una copia

di

(a) Queste osservazioni smentiscono ciò, che contro l' oppenione di molti Medici afferma Pietro Piperno citato in contrario, al quale crediamo opportuno di opporre il sentimento più autorevole del Doni riportato di sopra, e di Monsig. Lancisi *d. lib. 1. part. 2. cap. 5. ivi* -- Sed quid opus est „ priscis, externisque testibus, ubi nos præsentia, & domestica docent exempla? In „ Urbe siquidem Roma fornaces, in quibus „ lateres coquuntur, extra portam cognomento *de Cavalleggieri*, loco alioquin cavo, „ udo, & suapte natura insalubri positæ sunt, „ & tamen propter ardentes perpetuò ignes „ salubritatem cœlo illi conciliant. Est enim „ verò ipse ignis cujusque monstri, sed palustris præsertim aeris maximus domitor. --

di fumo infinitamente maggiore di quello, che tramandino le fornaci da vaſa ogni otto, o dieci giorni una volta. (*a*) Eppure è certo, che la ſalubrità dell' aria dipende in gran parte dalla maggiore, o minore popolazione, benchè ove è maggiore la popolazione più ſiano i fuochi, e l' eruzioni del fumo. (*b*)

Ne ſi replichi, che a differenza dei privati cammini il fumo delle fornaci da ſe *ſolo è capace di pregiudicare alla ſalute per eſſer fumo di legna quaſi ſempre verdi:* Poichè queſto è un fatto, che al ſolito ſi ſuppone ſenza provarlo, e quando ancora ſi provaſſe, niente concluderebbe l' autorità di Antonio Neri riportata in contrario, parlando queſti (*c*) del danno, che reca il fumo al vetro poſto in fornace, e non mai della inſalubrità, che ſi ſuppone ſpanderſi dal fumo nell' aria.

Adunque il fumo, che per la forza del fuoco ſi ſublima dai vegetabili bruciati nella fornace, non ha in ſe alcuna qualità nociva capace d' infettare l' aria, (*d*) e al più in grazia di Boerhaave citato in contrario, (*e*) e delle *ributtanti eſpreſ-*

(a) Ci convince di queſta verità il confronto del conſumo delle legna per i privati cammini ſenza proporzione maggiore del conſumo per tutte le noſtre fornaci da vaſa.

(b) Vedi il Targioni *loc. cit.*, ove con molta erudizione parla dell' antica Maremma Toſcana, e della moderna.

(c) Antonio Neri riportato in contrario così ſi eſprime alla pag. 11. -- *Il fuoco in* „ *queſt' arte è di notabile importanza, anzi* „ *quello, che perfezziona ogni coſa, e ſenza* „ *il quale non ſi può far niente; però ſi ab-* „ *bia riguardo a darlo a proporzione, e in par-* „ *ticolare con legna forti, e ſecche, guardan-* „ *doſi dalla loro fumoſità, che ſempre nuoce,* „ *e fa danno maſſime nelle fornaci, ove i vaſi,* „ *e padelle ſtanno aperti, e il vetro poi ri-* „ *ceverebbe imperfezzione, e bruttezza nota-* „ *bile* -- E alla pag. 54. -- *Se metterai la Frit-* „ *ta di Rocchetta, allora ſi darà un vetro* „ *belliſſimo detto Criſtallo, quale è mezzo tra* „ *il vetro ordinario, e il bollito altrimenti detto* „ *criſtallo: la fornace ſtizziſi ſempre con legna* „ *forti, e ſecche guardandoſi dal fumo, che* „ *ſempre nuoce, e fa nero* --.

(d) Ammeſſo il calcolo di M. Arbuthnot citato ex adverſo, chi non vede la prodigioſa quantità delle umide traſpirazioni animali, che ſi ſollevano ogni giorno nella noſtra atmosfera, e che di ſua natura inclinano alla putrefazione? A queſte ſi aggiunge la copia non inferiore delle eſalazioni putride di varie immondezze, delle acque ſtagnanti, e dei vegetabili alterati. Il fuoco per le autorità riportate di ſopra è il più valente domatore di queſte umide eſalazioni, e il fumo è un ſicuro antiſettico: dunque il fuoco, e il fumo non ſolo non infettano l' aria, ma ſono poſitivamente neceſſarj per ripurgare l' aria ſteſſa da tante putride eſalazioni, che la renderebbero infetta.

(e) Si vuole intendere di ciò, che queſto Autore ha ſcritto intorno al fumo nel *Proc.* 32., non già di quello, che leggeſi nel *Proc.* 20., perchè quantunque ſia ſtato *exad-*

espressioni, che questo Autore adopera parlando del fumo, potrebbe accordarsi, che il medesimo racchiuso in una stanza può annerire i mobili, ed offendere di passaggio le delicate pupille, danni tutti, che o non soffriranno gli Avversarj, perchè il fumo della nostra fornace non penetra nelle loro abitazioni, o se gli soffriranno in qualche radissima circostanza per l' impeto di un vento straordinario, non sono danni tali, che diano alli medesimi alcuna azione contro il Ceccarelli, come è dimostrato di sopra.

Quanto poi alle esalazioni metalliche del piombo, per non confonderci in dispute inutili, e per vedere qual sia lo stato vero della quistione convien premettere più cose di fatto.

I. I Vasaj non adoperano per le loro vetrine la miniera del piombo ripiena forse, secondo l' opinione dei Chimici, di parti o mercuriali, o arsenicali, o di altro qualunque principio venefico, ma sibbene il piombo depurato prima dalla miniera nel forno docimastico, ove per la forza del fuoco si sono esaltati quei fumi perniciosi, e nocivi, che producono nei Metallurgi i mali spasmodici, le coliche convulsive, e le altre infermità descritte dai più celebri Autori. Quindi ne segue, che non sono al caso nostro applicabili le autorità dell' Hoffmanno, e del Mavolin riportate in contrario, perchè parlano degli scavatori, e fonditori del piombo. (*a*)

II. La calcinazione del piombo non si fa da' vasaj nella fornace delle vasa, ma in un piccolo fornello di riverbero situato nell' interno della loro fabbrica, che non ha altro sfogo

 per

ex adverso citato un passo di questo *Proc.* 20. all' effetto di provare, che l' olio sollevato col fumo dai vegetabili è nocivo, tuttavolta conviene avvertire, che il Boerhaave nel citato *Proc.* 20. non parla mai di fumo, ma sibbene degli olj estratti dai vegetabili per compressione, ed in specie dell' olio di mandorle dolci.

(a) L' intiero contesto de' predetti Autori chiarisce senza replica il nostro assunto. L' Hoffmanno nella *diss.* 22. *de Metall. Morb.* al passo citato *ex adv.*. parla così — Ad „ partes jam vocandus est noxius plumbi fu„ mus, & quid malorum *in fossoribus* conci„ tet, perspiciendum. Primùm autem omnium „ abundè constat ex metallis nullum tam„ promptè in auras avolare ignis violentia, „ quàm plumbum; totum enim in fumum sub„ dulcem, crassum, coloris ex albo flave„ scentis facescit, & convertitur. Videmus „ hoc in sylvis Hercyniis, ubi *mineras sa„ turninas igne tractant*, *urunt*, *fundunt*, & „ *separant*; appellatur hic fumus Hutten„ rauch. Quod autem nil nisi plumbum &c.

per le esalazioni metalliche se non una piccola bocchetta di un terzo di braccio quadrato, alla quale sta esposto continuamente chi assiste alla calcinazione. In questo fornello poi, come insegnano tutti i Chimici, per la violenza del fuoco si sublima il flogistico, o sia quella parte sulfureo-oleosa, che si trova nel piombo, tolto il qual flogistico rimane nel fornello la calce, cioè quella parte terrea, e fissa del piombo, che non si può esaltare dal fuoco.

III. I vasaj nella composizione delle vetrine non adoperano il piombo in natura, ma unicamente la calce, la quale mescolano con alcune terre, e macinatala coll' acqua in certe pile, o macinette di pietra, ne formano una pasta assai liquida, con cui poscia inverniciano le vasa già cotte la prima volta in fornace.

Premessi questi fatti bastantemente noti a chiunque ha vedute simili manifatture, si rifletta, che gli Avversarj non si dolgono nelle loro scritture (*a*) delle esalazioni metalliche sublimate nel predetto fornello, nè potrebbono dolersene ragionevolmente.

Conciosiachè lasciando da parte di esaminare, se il piombo depurato nel forno docimastico, ed esposto poi nuovamente al fuoco per calcinarlo abbia in se stesso quelle parti venefiche, che si pretendono in contrario, (*b*) strettamente si dice, che essendo il fornello di riverbero situato in una stan-

za

(a) In tutto il contesto delle contrarie scritture si parla sempre del fumo della fornace, e delle esalazioni metalliche, che sprigionate dalle vetrine si suppongono sublimarsi nell' atmosfera. Della calcinazione del piombo nel fornello di riverbero non se ne fa neppur menzione.

(b) Il grado di caldo di *ustulazione*, la fusione, che nel forno docimastico soffre la miniera, e la limatura di ferro, e il sal comune, che secondo il metodo indicatoci dal Cramer *Art. docim. par. 2. pag. 160. Edit. 2.*, vi si mescola, danno delle forti ragioni per credere, che il piombo nel detto forno abbia perdute le venefiche parti arsenicali, o mercuriali tanto facili ad esaltarsi dal fuoco, e ad unirsi col sal comune, che ha coll' arsenico una somma attrazione. Di più il piombo, che si adopera da Vasaj è di una somma duttilità, e in conseguenza è spogliato al possibile di arsenico, che lo rende duro, e friabile, come è la marchesita d' Inghilterra, di cui si formano i piatti. Finalmente sembra, che confermi l' innocenza del piombo adoperato da' Vasaj una osservazione del Mead *de Venen. tentam. 4. §. commonesier*, che cioè il piombo estratto di fresco dal forno docimastico non reca ai fonditori alcun danno, come lo reca, se è stato molto tempo esposto all' aria, la quale comunicandogli i suoi sali lo rende a poco a poco di qualità nociva.

za interna della fabbrica ſenza alcun cammino, o altra eſterna apertura, non potrà mai dimoſtrarſi, che il flogiſtico eſaltato per la forza del fuoco ſi comunichi all' aria eſterna; dovendo anzi e per le circoſtanze del luogo, e per la ſomma ſua gravità ricadere nella medeſima ſtanza interna, ove ſi ſublima.

A tutto queſto ſi aggiugne una oſſervazione, che mette la falce alla radice. Il vaſaio, che aſſiſte alla calcinazione del piombo, ſta continuamente nella diſtanza di un braccio al più dalla bocca del fornello, che è l' unica apertura, d' onde poſſono uſcire le ſuppoſte parti veneſiche ſprigionate dal fuoco. Ciò però non oſtante niun vaſajo ha mai ſofferto da queſte parti metalliche ſublimate alcuno dei danni, ai quali per altro ſono ſoggetti gli ſcavatori, e fonditori delle miniere, niun Medico rapporta caſi di vaſaj offeſi da queſte eſalazioni; (*a*) ed abbiamo in Siena tra gli altri Franceſco Delfini conoſciuto da tutti, il quale ha eſercitato ſempre queſta arte, e vive ſaniſſimo nell' età ottuagenaria.

Adunque non controvertendoſi neppure *ex adverſo*, *che l' attività di tutte le eſalazioni ſcemi in ragion duplicata delle diſtanze dal centro di emanazione*, ſe ſi vuol ragionare da Filoſofi convien dire, che ſe il flogiſtico del piombo ſublimato nel fornello di riverbero non reca danno a chi aſſiſte alla calcinazione, e ſtà nella diſtanza di un braccio in circa dalla bocca del fornello, che è il centro di emanazione, non potrà neppur per ombra recar danno ai vicini, che abitano in diſtanze ſenza proporzione maggiori.

Tutto pertanto il rumore dagli Avverſarj ſi fa contro il fumo delle fornaci, che ſi ſuppone ripieno delle nocive parti metalliche ſprigionate per la forza del fuoco dalle vetrine, di cui ſon ricoperte le vaſa. Laonde il vero ſtato della qui-

(a) Il dottiſſimo Ramazzini ha certamente fatte le più minute oſſervazioni per rilevare le malattie degli Artieri, e le loro cagioni. Queſto gran Medico, che nel ſuo libro *de Morb. Artif. cap.* 5. racconta i mali de' Vaſaj, e diſcopre le loro cagioni, avrebbe mai tralaſciato di annoverare la ſublimazione delle parti ſaturnine nel fornello, o nella fornace, ſe veramente da queſta ſi produceſſero i ſuppoſti danni alla ſalute?

ſtione ſi è, ſe quando nella fornace ſi da l' ultima cottura alle vaſa vetrinate, ſi ſollevino per la forza del fuoco parti metalliche capaci di infettare l' aria, e recar danno ai vicini.

Come ognun vede, queſta è quiſtione di puro fatto, e per deciderla ci vogliono prove di fatto, vale a dire, le replicate oſſervazioni, e la eſperienza, non ad altro giovando i diſcorſi teorici, che a ſtabilire de' ſiſtemi plauſibili sì, ma ſoggetti ſempre all' errore.

Ora letto colla maggiore attenzione ciò, che fu ſcritto in contrario, non è ſtato poſſibile di ritrovare una ſola di queſte prove di fatto, e ſi è rilevato unicamente, che gli Avverſarj hanno preteſo di ſoddisfare in queſta parte al loro impegno, ora teorizzando ſulle nocive qualità del piombo, ora ſaltando alle eſalazioni delle acque ſtagnanti traſportate a molte miglia, ed ora finalmente mettendo in iſcena le ceneri del Veſuvio traſportate *a Roma al tempo di Tito, ed altra volta fin nell' Egitto, e nella Soria.*

Quantunque a noi, che in queſta cauſa ſiamo rei convenuti, baſti, che gli Avverſarj non abbiano fin quì dimoſtrato, nè poſſino dimoſtrare in avvenire, che quando ſi eſpongono al tormento del fuoco le vaſa già vetrinate, ſi eſaltino allora dalla fornace le parti veneſiche del piombo, le quali meſcolate col fumo ſi portino ad infettare l' aria, e recar danno a' vicini, nulladimeno per abbondare, e perchè ſia ſempre più evidente quanto la sbaglino gli Avverſarj, ci ſi permetta di fare ſu queſto articolo alcune rifleſſioni.

Per la compoſizione della vetrina, come ſi diſſe, non ſi adopera da' Vaſaj il piombo in natura, ma la ſua calce, che è appunto quella parte terrea, e fiſſa, che non potè ſublimarſi dal fuoco nel fornello di riverbero. Se dunque queſta calce di piombo non oſtante un grado veementiſſimo di fuoco capace di ſublimare tutto il flogiſtico reſtò fiſſa nel fornello, come potrà eſaltarſi nella fornace quando è ridotta in vetrina?

Più:

Più: La calce di piombo non ad altro fine ſi adopera da' vaſaj nella vetrina, ſe non perchè vetrificandoſi comunichi la ſua fluibilità alle terre, che vi ſi meſcolono. Dunque che queſta calce per la forza del fuoco ſi ſublimi col fumo nell' atmosfera, e inſieme reſti nella fornace a vetrificarſi, e a comunicare alle altre terre la ſua fluibilità, è una manifeſta contradizione.

Più ancora: ſe queſta calce di piombo ſi ſublimaſſe nell' atmosfera, ed aveſſe quelle parti nocive, che credono gli Avverſarj, certamente qualche ſenſibile indizio ne avrebbe dato fin quì producendo almeno qualche volta quei pernicioſi effetti, che ſi aſcrivono al piombo. Ma in tanti ſecoli da che l' arte de' Vaſaj è ſtabilita nella noſtra città niuno de' vicini, e quello, che più monta, niuno de' Vaſaj medeſimi eſpoſti nella maſſima vicinanza ha mai ricevuti dal fumo della fornace quei danni, che cagionano le eſalazioni metalliche: (*a*) dunque dalla vetrina non ſi ſublimano nella fornace le parti metalliche capaci di rendere l' aria inſalubre, e di produrre le *coliche ſaturnine*, le difficoltà di reſpiro, e gl' altri mali di ſimil natura.

Finalmente il Boerhaave, il Mavolin, l' Hoffmanno citati in contrario affermano, è vero, che le eſalazioni ſaturnine nella miniera, e nel forno docimaſtico ſono una funeſta ſorgente di molte infermità per i poveri Metallurgi, e che l' abuſo del piombo preparato cagiona gran danno a chi lo prende per bocca in doſe eccesſiva, ma non hanno neppur per ombra ſognato, che sì fatte infermità ſi producano ugualmente

te

(a) Il dire, che queſte eſalazioni benchè *non producano certi danni viſtoſi, e generali*, ſono però *una cauſa prediſponente a varie infermità conſuete, e ordinarie*, non è altro, che fare un giro di parole per iſcanzare alla meglio la forza di una certa replicata eſperienza. Ma per vedere la debolezza della riſpoſta ſi rifletta, che ſe le eſalazioni predette ſon *cauſe prediſponenti* a mali conſueti, almeno queſti mali dovranno eſſere più frequenti in vicinanza delle fornaci, che negli altri rioni, poichè alle cauſe, che ſon comuni agli altri rioni ſi aggiungono le parti metalliche *prediſponenti*. Ma neppure è vero, che in vicinanza delle fornaci ſiano più frequenti queſte *malattie conſuete, e ordinarie*, nè potrà mai ciò giuſtificarſi colle tavole mortuarie. Dunque le parti metalliche non ſi ſublimano per fare la ſuppoſta figura di *cauſe prediſponenti*.

te dalla calce esposta nella fornace colle altre terre per dar la vetrina alle vasa.

Nè osta l' autorità o del Farnelio riportato dall' Hoffmanno, o del celebre Ramazzini: perchè questi due valenti Medici, non parlano de' mali de' vasaj come prodotti dalle esalazioni della calce di piombo esposta colle vasa in fornace, ma unicamente de' mali, cui soggiacciono quelle tali persone, che o danno col pennello la vetrina alle vasa, o macinano nelle pile la vetrina medesima. (*a*) Anzi il celebre Ramazzini dopo aver descritti i mali prodotti dalla macinazione della vetrina, e dopo averne accennati i rimedi, per togliere ogni equivoco soggiugne, che da' mali sopra descritti sono esenti tutti gl' altri vasaj, i quali non s' imbarazzano colla macina: (*b*) tanto è vero, che se la fabbrica delle vasa produce a quegli artieri qualche malattia, questa non può ripetersi dalle sublimazioni metalliche della vetrina esposta nella fornace.

Che se la ragione, e la esperienza di tanti secoli dimostrano manifestamente, che dalla fornace non si esaltano col fumo parti metalliche capaci d' infettare l' aria, e recar danno a' vicini, ne segue per indispensabile conseguenza, che affatto insussistente è l' impegno degli Avversarj, che bisogna aver lo spirito troppo debole (*c*) per essere angustiati dal fantasma dei

(a) Son chiare le parole dell' Hoffmanno *d. differt.* 22 ivi -- deinde testatur experientia „ figulos, qui *in fictilibus litargyrio incrustandis occupantur* simili ferè morbo metallico „ infestari -- E il Ramazzini nel luogo sopra citato dice -- Hi ergo cum plumbo „ usto, & calcinato indigeant ad vasa vitreanda, dum *plumbum in vasis marmoreis moluns* lignum teres e tholo suspensum, „ illique in altera extremitate quadratum lapidem affixum circumagendo, seu cum vasa, antequam in fornacem indantur, *liquato plumbo pennicillis obliniunt*, totum „ id, quod virulenti habet plumbum aqua „ sic liquatum, ac dissolutum, ore, naribus, „ ac toto corpore assumunt, sicque graves „ noxas non multo post persentiunt. --

(b) *Loc. cit.* ibi -- Cum in figulorum officinis varii sint Operarii, ac alii in creta „ manibus, pedibusque versanda occupati sint, „ alii sedendo ad rotam tornatilem vasa conforment, non omnes propterea figuli superius recensitis affectibus tentari solent, „ quod serio advertendum, ne solo figuli audito nomine ad remedia noxas e minerali „ materia contractas corrigentia confugiamus.

(c) Certamente non così debole lo hanno le pie Religiose circonvicine, le quali benchè per natura del loro sesso siano le più suscettibili delle impressioni anco leggierissime *de' vapori, e de' fumi*, come si dice in contrario, e le meno facili a scuotere le prevenzioni, tuttavolta convinte dalla già fatta esperienza, che niuno incommodo risentono dalla nostra fornace, hanno abbandonata l' impresa, e si sono coraggiosamente opposte a chi voleva a tutto costo impegnarle nella controversia presente.

dei danni supposti, che in somma è vano ogni timore, il quale per questo appunto non è di ragione attendibile in pregiudizio di un terzo (*a*).

Eccoci per ultimo alle acque piovane, che si raccolgono ne' pozzi vicini alle fornaci, ed eccoci al solito a una quistione di fatto, nella quale si è proceduto *ex adverso* con de' supposti senza la minima prova.

Per non disputare se quella patina, che il fumo *in genere* lascia o nelle pareti, o ne' tetti, possa rigorosamente parlando, chiamarsi una *vernice*, o debba più tosto dirsi un polviscolo facile ad essere trasportato dall' acqua, costantemente diciamo, che questa patina si forma sopra quei tetti, che coprono immediatamente le respettive fornaci, ma non giammai negli altri tetti alcun poco discosti dalle fornaci medesime.

E lo diciamo non senza ragione; sì perchè ci convince di questa verità la ispezione oculare, sì perchè le replicate osservazioni fatte sulle acque piovane, che si raccolgono da' tetti prossimi alla fornace in via de' Maestri, ci assicurano, che a riserva del pozzo Arrighi, le cui acque hanno in certi tempi un piccolissimo sapor di fumo, le altre acque piovane di quel rione sono ottime benchè raccolte da tetti o più vicini, o all' istesso livello, o contigui alla fornace medesima (*b*).

In oltre si è osservato, che in alcuni pozzi situati nella massima distanza da queste fornaci, (come senza contarne molti altri, è il pozzo di S. Vigilio lontanissimo anche dai forni del pane) le acque piovane hanno il sapor di fumo,

e lo

(a) Così il Baldo *in l. 6. e 7. ff. quod met. caus.*, e la Ruota nostra *in d. decis. coram Gualand. §. ne osta parimente in fin.* fermano per i testi espressi *in L. vani timoris ff. de Reg. Jur. in l. metus ff. ex quib. caus. min. &c. in l. metum 5. & in leg. seq. ff. quod met. caus.* ivi -- Metum autem non vani hominis, sed qui meritò, & in hominem constantissimum cadat, ad hoc ædictum pertinere credimus. --

(b) Le stesse osservazioni si sono fatte rispetto a' pozzi ne' rioni prossimi alle altre fornaci. Ottima è l' acqua del pozzo Amerighi distante poche tavole dalla fornace del Ponte, ed ottime al pari d' ogn' altro miglior pozzo della città, sono le acque piovane delle MM. di Castelvecchio benchè raccolte da tetti i più esposti al fumo della fornace di S. Lucia.

e lo hanno ancora più delle acque del pozzo Arrighi, e di qualche altro pozzo vicino ad altre fornaci.

Da queste osservazioni certissime, che chiunque può replicare a suo talento, se ne dee necessariamente inferire, che i privati cammini danno il sapor di fumo alle acque piovane, e che perciò senza alcun fondamento si da debito alle fornaci di quel sapore di fumo, che avessero le acque raccolte in qualche tetto vicino; poichè se le fornaci fossero la vera causa di questo effetto, tutte le acque raccolte nel rione signoreggiato dal fumo, ed in specie tutte indistintamente le più vicine ne acquisterebbero il sapore, dal quale per l' opposto sarebbono esenti tutti indistintamente i pozzi così lontani dalle fornaci, che il fumo non vi giunge giammai.

Ma quando ancora le altre fornaci della nostra città cagionassero di fatto alle acque de' pozzi vicini il supposto sapore di fumo, (lo che per altro si nega) tuttavia converrebbe agli Avversarj giustificare due estremi, che cioè anche il fumo della nostra fornace produrrà l' istesso effetto, e che le acque piovane col sapore di fumo siano nocive alla umana salute.

Per ciò, che concerne il primo estremo noi siamo fuori d' ogni pericolo o si riguardi la somma distanza, che passa tra la nostra fornace, e i pozzi degli Avversarj, o la eminenza del cammino, o le altre circostanze del sito, le quali, come si è provato di sopra, debbono spingere il fumo a dissiparsi per l' atmosfera, senza che questo possa giammai formare la supposta patina radendo i tetti destinati dagli Avversarj a raccogliere le acque piovane pe' loro pozzi.

Il secondo estremo poi non è provato *ex adverso* nè colle ragioni, nè colle autorità. Fà però grandissima specie, che si voglino caratterizzare per nocive alla umana salute le acque, che hanno il sapor di fumo, quando sappiamo per una parte, che le acque piovane sono le più facili a putrefarsi, (*a*) e quan-

(a) *Hippocrat. de Aer. aq. & loc. §. 18.*

e quando è certo per l' altra parte, che i principj antisettici del fumo le conservano dalla putredine, a segno che non si trova mai acqua piovana col sapor di fumo, che si corrompa. Una conferma incontrastabile di questa verità ci vien somministrata dalla esperienza certissima di una gran parte della nostra Città, ove in certi tempi (a) si beve l' acqua col sapore di fumo, ed ove non ostante si vive con pienissima salute fino all' età più decrepita senza incorrere in alcun male, che con qualche ragionevolezza possa attribuirsi all' uso di dette acque, mentre al contrario sono soggetti a non piccoli incommodi quei Cittadini, che si servono delle acque de' comuni condotti libere affatto da ogni sapore di fumo. Riepilogando dunque il discorso, si è dimostrato I. che il Ceccarelli secondo i più sicuri principj di ragione ha la libera facoltà di servirsi della propria fornace: II. che i vicini non hanno dritto d' impedirlo, perchè la controversa fornace non è nuova, non è risarcita ad emulazione, non è fabbricata in modo, che o per natura del sito, o per la sua costruzione sia diretta a trasmettere il fumo nelle abitazioni vicine: III. che quando mai il fumo della nostra fornace penetrasse nelle abitazioni vicine trasportatovi in qualche circostanza da qualche vento straordinario, nondimeno i vicini non avrebbono alcuna azione contro il Ceccarelli: IV. che il fumo come un prodotto dai vegetabili bruciati nella fornace non infetta l' aria, anzi giova a renderla più salubre: V. che non si sollevano dalle vetrine esposte nella fornace le parti metalliche capaci di corrompere l' aria, e pregiudicare alla salute de' vicini: VI. finalmente, che il fumo della nostra fornace non può rendere le acque piovane puzzolenti, e nocive alla umana salute.

A fronte di tutto questo non possono certamente valutarsi la leg-

(a) Il sapor di fumo nelle acque piovane non è costante, perche le osservazioni insegnano, che alcuni giorni dopo la pioggia questo sapore a poco a poco svanisce, e che allora più d' ogn' altro tempo si sente, quando le pioggie sono continuate per molti giorni.

ge di Onorio, e Teodosio inserita nel Codice Teodosiano al *tit. de calcis coctoribus*, il Bertacchino, il Bobadilla, il Zacchia, e gl' altri riportati nel contrario Parere legale §. *Il primo not.* 1. & 2. Imperciochè tanto la legge, quanto i Dottori predd. o parlano delle fornaci da calcina, rispetto alle quali, secondo il medesimo Zacchia, militano ragioni troppo diverse, o parlano di arti fetide, come sono le saponiere, le conce di pelli, ed altre simili manifatture, tra le quali non vi è certamente Autor di merito, che abbia annoverate le vaserie.

Del rimanente gl' Imperatori; e i Giureconsulti predetti essendo per una parte persuasi, che le arti sono il nervo dello stato, e che dal conservarle, e promuoverle dipende in gran parte la pubblica felicità, (a) e ben sapendo per l' altra parte, che nella società alcuni incommodi sono indispensabili, perchè conducono al maggior bene della società medesima, (b) non dissero doversi proscrivere dalla Città le fornaci da calcina, e le arti fetide, ma unicamente pensarono ad assegnargli certi luoghi appartati, ove fosse minore la quantità degli Abitatori. (c)

Laondè ammesso ancora per modo di ipotesi, che contro le fornaci da vasa potessero militare quelle ragioni, le quali militano contro le fornaci da calcina, e le arti fetide, lo che per altro costantemente si nega, non si potrebbe nulladimeno impedire al Ceccarelli l' uso della propria fornace, perchè appunto è fabbricata, come ognun sà, nel centro di un' orto separato dalle strade maestre, in un luogo distante pochissime tavole dal prato di S. Niccolò, ove terminano tutte le urbane abitazioni, in un rione, che rispetto agl' altri può con tutta giustizia dirsi il meno abitato, in un sotterraneo in

(a) *Murat. della Pubblica Felicità cap.* 16. *e* 17.

(b) Le stalle, le cloache, gli sterquilinj, le traspirazioni animali, e cento altre cose di simil natura, sono senza dubbio una sorgente perenne di materie putride di sua natura capaci, e disposte a infettare l' aria. Eppure perchè senza di queste cose la società non potrebbe sussistere, noi, che dalla società medesima ricaviamo tanti commodi più valutabili, siamo tutti indistintamente costretti a soffrirle.

(c) Per riprova di ciò basta leggere le parole della predetta legge, e del Bobadilla riportate nel Parere legale *d. not.* 1. & 2., e confrontare i testi degli altri Autori ivi allegati.

in somma, che garantisce ogni pericolo d' incendio, e insieme assicura la urbana mondezza.

Ma che stiamo noi a dilungarci nelle risposte più del dovere? Basti in conferma del fin quì detto osservare, che l' Arte de' Vasaj è sommamente utile alla società, (*a*) che i suoi vantaggi compensano largamente i piccolissimi, e passeggieri incommodi del suo fumo, che quest' Arte si esercita senza riguardo in quasi tutte le Città più culte d' Italia, (*b*) che in Siena è stabilita da molti secoli senza aver mai recati i supposti danni ai vicini, (*c*) che niuna legge Municipale ne proibisce l' esercizio in città, o le assegna luoghi distinti, (*d*) finalmente, che l' arte medesima è stata sempre espressamente approvata dalla Republica, e dai successivi Sovrani. (*e*)

Concludiamo adunque, che se nella Terra di Finale fù giudicato non doversi espellere una fabbrica di sublimaro corrosivo, che senza contrasto è un potente veleno, ed aveva dati segni evidenti delle fatali sue qualità, (*f*) sarebbe una manife-

(a) Lo attesta in genere il Ramazzini *loc. cit.* ivi -- Quod artificium sicuti antiquissimum
„ est, uti ex erutis è terra ruderibus satis
„ constat, ita pernecessarium est; Nam si mo-
„ dum vasa fictilia vitreandi non haberemus,
„ nimio sumptu stamnea, & cuprea vasa pro
„ re coquinaria, & mensarum supellectile ad-
„ hibere cogeremur -- In ispecie poi fu da noi dimostrato nella nostra informazione presentata all' Augustissimo Sovrano, ove si fece il calcolo esatto dei profitti considerabili, che ritrae il pubblico, e il privato da quest' arte.

(b) Quae enim civitas, quod oppidum, in quo figulina artium antiquissima, non exerceatur? *Ramazz. loc. cit.*

(c) L' epoca precisa di quest' arte nella nostra città non potrebbe facilmente determinarsi. Per altro convien dire, che sia antichissima, ciò rilevandosi dal nuovo Breve compilato l' anno 1528., nel cui proemio si legge -- In questo libello si conterrà tutte
„ le ordinationi, & obblighi per capituli mol-
„ to bene distinti dell' arte dell' Orciolari,
„ & vasi, che di terra al torno, & a mano
„ si fanno, sì rozi, come vitriati: Et tutto
„ questo si replica: imperochè già per mol-
„ tissimi anni avanti questa arte in due si divi-
„ dea, siccome per il nostro antiquo Breve
„ appare; che per inopinato caso guasto, e
„ consumpto buona parte dal fuoco se ri-
„ truova. --

(d) Ne' nostri Statuti *dist. 4. Rubr. quod Conarii &c. & Rubr. de Linariis, & Rubr. de Fabrisferrariis, Veterinariis &c.* Si assegnano i luoghi della città, ove devono esercitarsi varie arti, ma non si è mai pensato a prescrivere il luogo a' vasai.

(e) Le approvazioni della Republica, e dei successivi Sovrani son registrate nel Breve de' Vasai, che si conserva nella Curia di Mercanzia.

(f) Paucis ab hinc annis lis non parva orta
„ est inter negociatorem mutinensem, qui in
„ oppido hujus Ditionis Finali dicto laborato-
„ rium ingens habebat, in quo *sublimatum*
„ fabricabatur. In jus vocavit Finalensis Ne-
„ gociatorem hunc, instando, ut officinam
„ extra oppidum, vel aliò transferret, eò quòd
„ totam viciniam inficeret dum vitriolum in
„ forno operarii calcinarent pro sublimati fa-
„ brica. Ut verò accusationis suae veritatem
„ comprobaret, Medici illius oppidi attesta-
„ tio-

nifesta ingiustizia sacrificare alla pretenzione di pochi Interessati una Vaserìa, che non reca danno ad alcuno, nè infetta l'aria, o le acque piovane, che giova alla società, e alla Regia Finanza, che forma per ultimo il sostentamento della Famiglia Ceccarelli, e insieme di tanti poveri Garzoni addetti a questo lavorìo.

„ tionem afferebat, ac insuper Parochi necrologium, quo constaret multò plures in illo vico, & locis laboratorio proximis, quàm alibi quotannis interiisse. Ex tabe autem, ac morbis pectoris præcipuè mori solere, qui in illâ viciniâ habitarent, testabatur Medicus, qui fumum vitrioli exhalantem maximè culpabat, & proximum aerem inquinantem, ut pulmonibus infestus, & hostilis redderetur. Negociatoris causam suscepit D. Bernardinus Corradus rei tormentariae in Estensi Ditione Commissarius, Finalensis verò D. Casina Stabe illius Oppidi tunc Medicus. Variæ propterea ultrò citròque æditæ sunt scripturæ satis elegantes, in quibus *de fumi umbra* acriter disputatum est. Negociatori tandem favere Judices, & vitriolum ex capite innocentiae absolutum — *Ramazz. loc. cit. cap.* 4.